

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) COCCIOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MARIANELLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MIOLA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARCO MARIANELLO

Seduta del 12/11/2024

FATTO

La ricorrente stipulava in data 20/05/2019 un contratto di finanziamento con l'intermediario, rimborsabile mediante cessione del quinto della retribuzione, di durata pari n. 120 rate mensili.

Il predetto contratto veniva estinto anticipatamente il 30/09/2023, previa emissione del relativo conteggio. L'istante, facendo riferimento alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'11/09/2019 (c.d. Lexitor) ed alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 263/2022, chiedeva il rimborso della quota parte degli oneri non maturati a seguito dell'anticipata estinzione dei predetti finanziamenti

Rimasta insoddisfatta del riscontro avuto dall'intermediario in sede di reclamo, la ricorrente si rivolgeva all'Arbitro, chiedendo la restituzione di € 631,00 secondo il criterio della c.d. "curva degli interessi".

L'intermediario si costituiva nel presente procedimento, ribadendo la conformità del proprio operato alla disciplina primaria e secondaria di settore.

L'orientamento della Giurisprudenza di merito, inoltre, avrebbe in più occasioni confermato la natura up front e non rimborsabile delle spese di istruttoria e delle provvigioni all'intermediario del credito. Ne consegue che la banca avrebbe già rimborsato a controparte tutti gli oneri dovuti in base alla normativa italiana pro tempore vigente ed al costante orientamento dell'Arbitro e dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Nel caso di specie, infatti, la correttezza ed esaustività dei rimborsi già effettuati a favore della cliente all'atto dell'estinzione anticipata del rapporto emergerebbe dall'analitica descrizione contrattuale delle voci di costo cc.dd. up front, ovvero le "Commissioni di istruttoria" e le "Provvigioni all'intermediario del credito", nonché dall'espressa previsione dell'esclusiva rimborsabilità al cliente, con il criterio del pro rata temporis, di tutte le voci recurring diverse dagli interessi non maturati, ristorati conformemente al piano di ammortamento.

A tale proposito la banca evidenziava di avere riconosciuto in sede di conteggio estintivo a controparte una riduzione del costo totale del credito, comprensiva dell'abbuono degli interessi sulle rate future e delle commissioni di estinzione.

Per quanto concerne, nello specifico, la natura delle commissioni di istruttoria queste ultime, sin dalla comunicazione della Banca d'Italia n. 139180/11 del 07/04/2011, sono state indicate quale tipico esempio di costi non rimborsabili proprio perché remunerative di prestazioni compiute prima dell'estinzione del rapporto.

Le provvigioni all'intermediario del credito, pari ad € 1263,36, sono riferite ad attività del tutto prodromiche alla sottoscrizione del contratto e sono descritte nell'apposito paragrafo denominato "Legenda esplicativa delle principali nozioni e terminologie dell'operazione", allegato al Modulo SECCI, che fornisce una chiara ed esaustiva illustrazione in ordine all'attività svolta dall'intermediario/agente intervenuto nella fase prodromica del contratto.

In proposito evidenziava che tali spese erano state fatturate dall'intermediario non appena concluso il contratto ed erogato il finanziamento, come risulta dalle evidenze contabili depositate in atti e, sotto tale profilo, il resistente eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva.

Anche la sentenza della Corte di Giustizia Europea resa in data 11/09/2019 nella causa C-383/18 (c.d. sentenza Lexitor) non sarebbe applicabile con riferimento alle provvigioni dell'intermediario del credito, poiché nello specifico la Corte non si è espressa sui costi da pagare a terzi ma su quelli determinati unilateralmente dalla banca. L'intermediario richiama a tal fine le considerazioni dell'Avvocato Generale della CGUE nelle conclusioni presentate nel giudizio C-555/21, riguardanti il credito immobiliare, conclusosi con la statuizione che nessun rimborso è dovuto al consumatore per i costi relativi a prestazioni che siano state eseguite integralmente al momento dell'estinzione del finanziamento.

Sicuramente applicabile al caso di specie, invece, è l'art. 6-bis del DPR n. 180/1950, con il quale il legislatore prevede la rimborsabilità solo di alcuni degli oneri posti a carico del cliente, lasciando l'individuazione dei costi c.d. recurring alla normativa secondaria di settore.

Il resistente, nelle conclusioni, chiedeva il rigetto di tutte le domande avanzate con il ricorso, in quanto infondate in fatto ed in diritto.

DIRITTO

La presente controversia attiene all'accertamento del diritto della ricorrente al rimborso di quota parte dei costi relativi a un contratto di finanziamento, rimborsabile a mezzo cessione del quinto dello stipendio, a seguito dell'anticipata estinzione del medesimo.

Il resistente eccepisce preliminarmente che i finanziamenti comportanti la cessione di quote dello stipendio ed assimilabili non sarebbero soggetti alla disciplina del credito ai consumatori di matrice comunitaria, bensì alle norme dettate dal D.P.R. n. 180/1950.

In realtà quest'ultima fonte normativa stabilisce nell'art. 6-bis - introdotto con D.lgs. n. 169/2012 (ovvero in epoca anteriore alla stipulazione del contratto oggetto di ricorso) -

che: "All'istituto della cessione di quote di stipendio o salario o di pensione disciplinato dai titoli II e III del presente testo unico si applicano le norme in materia di credito ai consumatori di cui al capo II del titolo VI del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nonché le norme in materia di assicurazioni connesse all'erogazione di mutui immobiliari e di credito al consumo di cui all'articolo 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27".

Il predetto articolo estende la portata applicativa della disciplina del credito ai consumatori oltre le condizioni di cui all'art. 122 TUB, sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo, giustificandosi tale estensione in considerazione delle caratteristiche di particolare debolezza economica e ignoranza finanziaria della clientela istituzionale del prodotto (in senso conforme, Collegio ABF Napoli n. 3051/24). Ne consegue che, facendo ricorso al canone dell'interpretazione conforme del diritto interno all'ordinamento comunitario, l'eccezione sollevata dall'intermediario in relazione alla specialità della disciplina applicabile non trova fondamento (Collegio ABF Napoli, n. 7242/23)

Tali assunti non risultano, peraltro, scalfiti neppure dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea del 09/02/2023 (causa C-555/21), richiamata dall'intermediario convenuto, la quale, con riferimento alla direttiva 2014/17/UE in materia di contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, ha osservato che il diritto alla riduzione dei costi, in caso di rimborso anticipato, non può includere gli oneri a carico del consumatore per prestazioni che siano già state eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato.

Secondo gli indirizzi consolidati dei Collegi ABF, infatti, la predetta sentenza è destinata a dispiegare effetto esclusivamente nei contratti di credito immobiliare a favore dei consumatori, in quanto il complessivo sistema di informazioni precontrattuali previsto dalla citata direttiva (in specie il c.d. PIES), consente di rendere i consumatori adeguatamente edotti circa la ripartizione tra i costi recurring ed up front, evitando il rischio di abusi da parte dell'intermediario creditizio riguardo alla qualificazione degli stessi (ex multis, Collegio ABF Napoli n. 10961/23 e n. 7428/24).

L'intermediario ha sollevato anche l'eccezione relativa alla carenza di legittimazione passiva per quanto concerne la richiesta di restituzione delle commissioni di intermediazione, atteso che il relativo compenso è stato interamente versato all'intermediario del credito intervenuto in sede di stipula del contratto.

Secondo la ricostruzione operata dal resistente, occorrerebbe fare riferimento ai principi espressi dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza C-555/21 ed alle norme in tema di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, fatte salve dall'art. 11-octies del D.L. 25/05/2021, n. 73 come da ultimo modificato dal D.L. 10/08/2023, n. 104.

Tale argomentazione potrebbe trovare fondamento solo nel caso in cui sia intervenuto un mediatore che abbia prestato in favore della consumatrice un'attività di consulenza.

Nel caso di specie, invece, risulta intervenuto un agente in attività finanziaria, collaboratore dell'intermediario e verosimilmente legato allo stesso da un rapporto di mandato, in forza del quale l'agente svolge in nome e per conto dell'intermediario medesimo il collocamento di prodotti creditizi.

La commissione prevista in contratto, quindi, non è ricollegabile a una prestazione eseguita in favore della cliente e pagata per il tramite dell'intermediario, ma ad un costo del credito sostenuto dal resistente stesso in ragione della propria organizzazione della rete di vendita, da quest'ultimo traslato in capo alla sovvenuta.

L'orientamento consolidato dell'Arbitro ritiene in tal caso sussistente la legittimazione passiva dell'intermediario, atteso che scelte organizzative operate da quest'ultimo non

devono gravare sulla ricorrente (ex plurimis, Collegio ABF Bari, n. 3642/24; Collegio ABF Milano n. 2083/24).

Ne consegue che anche tale eccezione preliminare deve essere respinta.

Il vigente art. 125-sexies T.U.B., come modificato dall'art. 11-octies, del D.L. n. 73/2021 (introdotto dalla legge di conversione n. 106/2021), dispone che: "1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte. 2. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato".

Ai sensi dello stesso art. 11-octies del D.L. n. 73/2021, la riferita disciplina è applicabile ai soli contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della legge di conversione, ovvero il 25/07/2021.

La successiva norma intertemporale è stata riscritta in esito alla sentenza della Corte n. 263 del 22/12/2022, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui: "- in violazione degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - limita l'efficacia retroattiva della c.d. sentenza Lexitor, escludendone l'applicazione rispetto alle estinzioni anticipate dei contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge stessa (25 luglio 2021). In particolare, posto che l'esclusione in parola è stata realizzata attraverso il rinvio alle disposizioni secondarie della Banca d'Italia, ove è prevista la rimborsabilità dei soli costi recurring, l'art. 11-octies dev'essere dichiarato incostituzionale nella parte in cui rinvia alle suddette disposizioni".

L'attuale formulazione dell'art. 11-octies, co. 2, L. n. 106/2021, come emendata dall'art. 27 del D.L. n. 104/2023 (pubblicato sulla G.U. del 10/08/2023, n. 186), successivamente convertito nell'art. 27 della L. 09/10/2023, n. 136 (pubblicata sulla G.U. del 09/10/2023, n. 236) reca il seguente testuale tenore: "L'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte".

Tutto ciò premesso sotto il profilo della disciplina normativa applicabile, si rileva che il contratto di finanziamento contro cessione del quinto della retribuzione, rimborsabile in n. 120 rate mensili, è stato estinto anticipatamente alla scadenza della rata n. 48.

Parte ricorrente chiede, pertanto, la restituzione in proporzione lineare di tutti gli oneri non maturati ed il contratto prevede le seguenti voci di costo: spese di istruttoria e provvigioni all'intermediario del credito.

L'istante ha depositato in atti la documentazione contrattuale, comprensiva del modulo SECCI, da cui si evincono i costi del credito, le modalità di estinzione anticipata e la quietanza liberatoria.

Dall'esame della fattispecie il ricorso appare fondato e merita di essere accolto per le considerazioni che seguono.

Secondo il consolidato orientamento dei Collegi ABF le spese di istruttoria e le provvigioni all'intermediario del credito sono di natura c.d. up front e, pertanto, devono essere rimborsate secondo il criterio della c.d. "curva degli interessi".

L'importo da restituire all'istante, pertanto, ammonta ad € 151,98 per spese di istruttoria ed € 480,01 a titolo di provvigioni all'intermediario del credito, per un ammontare complessivo ad € 631,99.

Tale importo, seppure sostanzialmente coincidente, eccede i limiti della domanda e, quindi, deve essere ricondotto nel predetto ambito.

Ne consegue che l'intermediario è tenuto a restituire a parte ricorrente l'importo complessivo di € 631,00.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 631,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO